



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-561/19

**Consorzio Italian Management
e
Catania Multiservizi SpA
contro
Rete Ferroviaria Italiana SpA**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale»

1. *Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Portata – Questione sollevata dopo un primo rinvio pregiudiziale nel medesimo procedimento – Irrilevanza – Esistenza di motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi al giudice del rinvio – Insussistenza dell’obbligo di rinvio – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività*
(Art. 267, comma 3, TFUE)

(v. punti 32, 33, 50, 51, 58, 59, 61-66, e dispositivo)

2. *Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Insussistenza – Presupposti – Assenza di ragionevole dubbio – Criteri*
(Art. 267, comma 3, TFUE)

(v. punti 39-42, 44-49)

3. *Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Portata – Questione sollevata da una parte – Irrilevanza*
(Art. 267, comma 3, TFUE)

(v. punti 53-55, 57)

Sintesi

La Corte precisa la propria giurisprudenza «Cilfit» riguardo alle situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale

Qualora un giudice siffatto ritenga di potersi astenere dall'ottemperare a tale obbligo, la motivazione della sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una delle tre situazioni in cui ciò gli è consentito

Nel 2017, il Consiglio di Stato (Italia), giudice nazionale di ultima istanza (in prosieguo: il «giudice del rinvio»), ha adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale nell'ambito di una controversia riguardante un appalto pubblico di servizi di pulizia, in particolare, di stazioni ferroviarie italiane. La Corte ha pronunciato la sua sentenza nel 2018¹. Le parti di tale controversia hanno successivamente chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte altre questioni pregiudiziali.

In tale contesto, nel 2019 il giudice del rinvio ha adito la Corte con un nuovo rinvio pregiudiziale. Esso intendeva in particolare sapere se un giudice nazionale di ultima istanza sia tenuto a sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione qualora tale questione gli sia sottoposta da una parte in una fase avanzata dello svolgimento del procedimento, dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione o quando è già stato effettuato un primo rinvio pregiudiziale in tale procedimento.

Giudizio della Corte

Nella sua sentenza, la Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, riafferma i criteri elaborati nella sentenza Cilfit², che prevede tre situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale³:

- i) la questione è non rilevante per dirimere la controversia;
- ii) la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte;
- iii) la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Pertanto, la Corte dichiara che un giudice nazionale di ultima istanza non può essere liberato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo fatto di aver già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento.

¹ Sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C-152/17, EU:C:2018:264).

² Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a (283/81, EU:C:1982:335).

³ Tale obbligo è previsto all'articolo 267, terzo comma, TFUE.

Riguardo alla terza situazione suesposta, la Corte precisa che siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Prima di concludere per l'assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice nazionale di ultima istanza deve essere convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte.

A tal riguardo, la sola possibilità di dare interpretazioni diverse di una disposizione del diritto dell'Unione non è sufficiente per ritenere che esista un ragionevole dubbio quanto alla sua corretta interpretazione. Tuttavia, quando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno ai giudici di uno Stato membro o di Stati membri diversi – riguardo all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione applicabile alla controversia principale è portata a conoscenza del giudice di ultima istanza, quest'ultimo deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione relativa a un'eventuale mancanza di ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione di detta disposizione.

I giudici nazionali di ultima istanza devono valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con tutta l'attenzione necessaria, se essi si trovino in una delle tre situazioni che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad essi. Qualora un giudice siffatto ritenga di essere esonerato dall'obbligo di adire la Corte, la motivazione della sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una delle suddette tre situazioni.

Peraltro, quando si trova in presenza di una di tali situazioni, il giudice di ultima istanza non è tenuto ad adire la Corte, anche se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad esso.

Per contro, se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione non corrisponde a nessuna di tali situazioni, il giudice di ultima istanza è tenuto ad adire la Corte. Il fatto che detto giudice abbia già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale non rimette in discussione l'obbligo di rinvio pregiudiziale qualora permanga, dopo la pronuncia della Corte, una questione di interpretazione del diritto dell'Unione alla quale è necessaria una risposta per dirimere la controversia.

Spetta unicamente al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento sia necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. Tuttavia, un giudice di ultima istanza può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi ad esso. Infatti, nel caso in cui i motivi sollevati dinanzi a tale giudice dovessero essere dichiarati irricevibili, non può essere considerata necessaria e pertinente una domanda di pronuncia pregiudiziale affinché tale giudice possa emettere la propria decisione. Le norme processuali nazionali applicabili devono tuttavia rispettare i principi di equivalenza⁴ e di effettività⁵.

⁴ Il principio di equivalenza richiede che la disciplina complessiva dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli analoghi fondati sulla violazione del diritto interno.

⁵ Conformemente al principio di effettività, le regole procedurali nazionali non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.